

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2018, N. 7

Misure urgenti in materia di reclutamento

Art. 1

Modalità di selezione

1. Al personale di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le modalità di selezione previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse destinate alla copertura della programmazione triennale del fabbisogno, iscritte in conto della missione 01 - programma 10.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).